TESTO UNICO CIRCOLAZIONE STRADALE

Art. 61

Cessazione della circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

L'intestatario della carta di circolazione di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio deve comunicarne, entro dieci giorni, all'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico la distruzione, la demolizione o la definitiva esportazione all'estero, restituendo la carta di circolazione e la targa. Detto ufficio, oltre ad eseguire gli adempimenti di sua competenza, ne da' immediata notizia all'Ispettorato della motorizzazione civile, al quale trasmette la carta di circolazione e la targa del veicolo. Chiunque viola la disposizione del comma primo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Versione in vigore dal 26 febbraio 1968, non più in vigore dal 1 gennaio 1993 · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico circolazione stradale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1959

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-circolazione-stradale/art-61-cessazione-della-circolazione-degli-autoveicoli-motoveicoli-e-rimorchi/versione/6

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it